

Marino: «Oggi decidono solo medici e rianimatori, la legge sul testamento biologico non è rinviabile»

di ANNA MARIA SERSALE

ROMA - Senatore Marino, in assenza di una legge la magistratura detta le norme, saranno i giudici a decidere se staccare la spina a Eluana. Che cosa ne pensa?

«Da eletto non commento l'operato dei giudici, che rappresentano un potere distinto da quello politico. Però è da quattro legislature che il testamento biologico è all'ordine del giorno nel nostro Parlamento. Questo ritardo è gravissimo. In altri Paesi hanno iniziato a occuparsene un quarto di secolo fa e hanno la legge da tempo». All'intervista risponde Ignazio Marino, senatore del Pd e capogruppo in Commissione sanità, autore di disegni di legge sulla materia.

Gravi ritardi hanno impedito all'Italia di avere una legge

«Proprio così, ma il problema delle terapie di fine vita non è

più rinviabile. Oggi decidono medici e rianimatori, invece occorre una legge che dia garanzie, che rispetti la volontà del singolo. Non può essere lo Stato a decidere, la morte è un fatto personale. Lo ha anche sancito la Corte suprema degli Stati Uniti nel 1987. Non si può non tenere conto di alcune cose fondamentali: da un lato si allunga la vita media, dall'altro aumenta la possibilità di avere tecnologie per supportare funzioni vitali. Ebbene, i padri costituenti nel '47 definirono il diritto alla salute ma non il dovere alle terapie. Un concetto avanzatissimo. La Costituzione prevede, con l'articolo 32, la libera scelta sui problemi di salute. Certo, cinque anni prima dell'invenzione del respiratore automatico e 15 anni prima della nutrizione artificiale i padri della Costituzione non sapevano che si può restare in vita senza parlare. Per questo non hanno previ-

sto il consenso esplicito alle cure».

In realtà nessuno può interpretare la volontà di un altro, secondo lei quali sono le garanzie?

«Le volontà per il fine vita devono essere scritte e possibilmente va nominato un fiduciario, io nominerei una persona che mi ama e che io amo e che si prenda la responsabilità di far rispettare la mia volontà. Questo serve quando una persona non ha più una ragionevole speranza di recupero dell'integrità intellettuale».

Nutrizione e idratazione sono i nodi?

«C'è chi vuole renderle sempre e comunque obbligatorie, ma quando una persona è alimentata artificialmente quella è terapia e per me non può essere obbligatoria. Nè ci può essere una legge che obblighi a infrangere l'alleanza tra medico e paziente».

“Dolce morte”, la parola alla Cassazione

Eluana, domani la sentenza: la Corte d'appello autorizzò la sospensione dell'alimentazione

ARRIVA IL GIORNO DEL GIUDIZIO

Difficile che vengano sconfessati i principi della sentenza del 2007 nella quale si stabiliva che il rifiuto delle cure non va confuso con l'eutanasia

di CRISTIANA MANGANI

ROMA - Saranno ancora una volta i giudici di Cassazione a dover decidere se Eluana Englaro debba vivere o possa morire. Se i medici debbano sospendere l'alimentazione assistita che la tiene in vita da quel 18 gennaio del '92, giorno in cui un incidente stradale l'ha ridotta in stato vegetativo permanente. E verrà emessa, ancora una volta, una sentenza che farà discutere, perché parlerà di “dolce morte”. L'udienza avrà inizio domattina davanti alle sezioni unite civili e, forse, metterà la parola fine a quello che il papà Beppino ha definito «un

calvario che dura da più di seimila giorni». Lui, il genitore-tutore, che da 17 anni combatte per uscire «da questo inferno», sarà presente nell'aula magna di piazza Cavour per assistere all'udienza che si svolgerà a porte aperte.

Sembra difficile immaginare che vengano sconfessati i principi che altri giudici supremi hanno stabilito nella sentenza emessa il 16 ottobre del 2007. Quando nelle 60 pagine di motivazioni gli “ermellini” hanno scelto di pronunciare un'unica volta la parola eutanasia, ma solo per escludere che il rifiuto delle terapie mediche, anche quando conduce alla morte,

possa essere scambiato per un comportamento che intende abbreviare la vita. In quella sede, la prima sezione civile con la sentenza Luccioli-Giusti ha definito la causa in tutti i suoi profili di diritto, stabilendo dei principi chiave, e cioè che il malato è libero di curarsi, ma anche di non curarsi. Sino alle estreme conseguenze. Quando poi il paziente non è capace di intendere e di volere, come nel caso di Eluana, è soltanto l'autorità giudiziaria che può autorizzare i medici a interrompere le cure a determinate condizioni.

I supremi giudici decisero quindi di rinviare gli atti alla

Corte d'appello per verificare «se la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione», e la necessità che fosse «univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento». La Corte d'appello di Milano, lo scorso 9 luglio, ha dato il via libera al tutore di Eluana (suo padre), per interrompere